



COMUNE DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03/02/2017, ai sensi dell'art. 252 del
D.Lgs.18. 08. 2000, n.267)

Allegato alla deliberazione n. 37/2021

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di dicembre con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge:

TRA

la **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE del Comune di Melissano (LE)** (di seguito OSL) con sede in Melissano in via Casarano, C.F. 81003390754, rappresentata dalla dott.ssa Rosa Maria Simone, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'OSL, a ciò autorizzato con deliberazione n. 37 del 03 dicembre 2021,

E

l'avvocato Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi (di seguito Professionista), C.F. _____, con studio legale in Lecce, via Paladini n. _____, PEC: degorgi.gabriella@ordavvle.legalmail.it

VISTA la deliberazione n. 37 del 03 dicembre 2021, con la quale si è conferito l'incarico professionale di patrocinio/rappresentanza legale dell'OSL al summenzionato avvocato Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi;

VISTO il preventivo del compenso inviato a mezzo PEC alla Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Melissano (LE) in data 03/12/2021, registrato al protocollo del Comune di Melissano col n. 12879;

DATO ATTO che l'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, integrare il giudizio, fare interventi, e la rappresentanza in giudizio dell'OSL nella controversia Toma Antonio ed altri contro Comune di Melissano pendente innanzi al TAR Lecce, sez. terza (giudizio cautelare) recante il nr. 2260/2015, il cui avviso di fissazione udienza in camera di consiglio per il giorno 22/12/2021, è stato notificato all'OSL.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La narrativa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

VISTO l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

VISTA l'istanza acquisita al prot.n 5267 in data 07/06/2017, con la quale i Sigg. Toma Antonio, Toma Anna Lucia, Toma Maria, Mauro Rosalba Cristina e Mauro Antonio Raffaele hanno chiesto, l'ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Melissano, dai medesimi quantificato in complessivi € 6.355.000,00, oltre interessi e rivalutazione, derivante dalla sentenza del TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013;

VISTA la sentenza del Tar- Puglia, Sez. Lecce n. 183/2020 emessa nel giudizio n.2260/2015 promosso dai su richiamati creditori per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR- Puglia Sez. Lecce n.2430/2013;

VISTA l'istanza di nomina di commissario ad acta (nel giudizio di ottemperanza n.2260/2015) notificata a questo OSL il 14/07/2021;

VISTO che in data 29/09/2021 con prot.9835 e 9837 sono stati notificati, rispettivamente, a questo OSL : l'avviso di camera di Consiglio per "giudizio Cautelare" n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri avente ad oggetto "esecuzione di giudicato" e l'avviso di camera di Consiglio "Nomina Commissario ad acta n. Reg. Gen. 2260/2015, tra Toma Antonio ed altri e Simone Rosa Maria ed altri, avente ad oggetto "esecuzione di giudicato";

CONSIDERATO che la suddetta istanza di ammissione alla massa passiva non è in linea con il dispositivo della sentenza del Tar Lecce 183/2020 che dispone : *"ordina al Comune di Melissano, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 2430 dell'11 dicembre 2013 (...) nei modi e nei termini di cui in premessa, nel termine di 60 giorni (...)"* ossia *"restituendo, previa riduzione in pristino, le aree di proprietà dei ricorrenti per mq. 24.265 nonché provvedendo a quantificare e corrispondere, anche con inserimento nella massa passiva, - in attuazione dei criteri fissati ex art. 34, comma 4, c.p.a. - l'ammontare dovuto ai predetti a titolo di risarcimento del danno per ogni anno di mancato godimento delle aree stesse da parte dei ricorrenti, ..."*.

CONSIDERATO, altresì, che, allo stato, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per considerare il credito certo, liquido ed esigibile, ai fini dell'ammissione alla massa passiva ai sensi dell'art. 254 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VALUTATA la necessità di costituirsi perché l'OSL sia presente nel processo di cui sopra, anche al fine di essere estromesso dal giudizio, considerate le sue funzioni così come stabilite dalla legge, che allo stato non consentono allo stesso di provvedere al pagamento delle somme richieste dai ricorrenti;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e patrocinio legale ad un avvocato dotato di adeguata e specifica professionalità e dei requisiti richiesti per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'O.S.L. ;



VISTE le Linee guida ANAC adottate con deliberazione n. 1158 del 09/11/2016 per le quali "il patrocinio legale è un appalto di servizi escluso dall'ambito di applicazione del Codice e va affidato nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016";

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti, che dispone che le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO il decreto semplificazioni DL nr. 76/2020, convertito con modifiche con L. 120/2020, che ha introdotto rilevanti novità nel sistema di gestione degli acquisti sotto soglia imponendo, seppure in via transitoria fino al 31/12/2021, una modifica dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, stabilendo all'art. 1, comma 2, lett. a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

EVIDENZIATO che questa Commissione ha acquisito dall'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, con pec del 03/12/2021 prot n. 12879 il preventivo di spesa per assumere la difesa della Commissione di Liquidazione della Comune di Melissano per il sopra descritto contenzioso;

ACCERTATO che l'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi ha proposto ai fini dell'accettazione dell'incarico la somma di €. 1.500,00 oltre accessori (forfettario 15% - IVA e CAP), per un totale di €. 2.188,68 e rimborso spese vive eventualmente anticipate

EVIDENZIATO:

- che nella fattispecie di che trattasi, l'importo del contratto da stipulare con il legale, tenuto conto del valore della controversia, è al di sotto dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014;
- che, per quanto esposto e tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la costituzione in giudizio, è necessario procedere all'affidamento diretto al predetto legale, come pure ammesso espressamente dall'Anac nel documento denominato "L'affidamento di servizi legali";

RITENUTO quindi di affidare l'incarico di rappresentanza legale nel giudizio de quo all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, per i motivi sopra descritti;

con voti unanimi

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di costituirsi nel giudizio n.2260/2015, pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, affidando l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi,;
3. di stabilire il compenso complessivo spettante al legale come sopra nominato, per la difesa innanzi al TAR di Lecce per Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori per un totale di €. 2.188,68, oltre rimborso spese vive eventualmente anticipate;



4. di impegnare la somma di cui sopra dando atto che la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della liquidazione;

5. di dare atto che il Presidente dell'OSL sottoscriverà la convenzione, secondo lo schema di contratto che viene approvato e allegato alla presente, il quale regola i rapporti tra l'OSL ed il legale incaricato, nonché l'apposita procura speciale alle liti;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000, a cura dell'Amministrazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Il Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone

I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Dott. Roberto Blasi

Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Blasi

Handwritten signatures of the commission members and secretary. The signatures are: Rosa Maria Simone, Maria Celeste Conte, and Roberto Blasi.



COMUNE DI MELISSANO

Provincia di Lecce

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 37 DEL 03 DICEMBRE 2021

Oggetto: Affidamento incarico legale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melissano.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone	Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte	Componente
Dott. Roberto Blasi	Componente

Dato atto che assolverà le funzioni di segretario verbalizzante uno dei Commissari nella persona del Dott. Roberto Blasi;

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO

- che il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che ai sensi dell' articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il

L'OSL, come sopra rappresentato, conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico professionale di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia, contro Toma Antonio più altri, pendente innanzi al TAR Lecce, sez. terza (giudizio cautelare) recante il nr. 2260/, in ogni stato, anche in caso di mutamento del rito o riassunzione. Al legale, il quale potrà valersi, per ogni attività, dei propri collaboratori di studio, non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto salvo che per le sostituzioni in udienza.

Art. 2

Al legale è conferita, con il presente incarico, ampia procura a effettuare – prima della costituzione innanzi all'Autorità Giudiziaria e nell'esclusivo interesse dell'OSL – uno studio preliminare con conseguente parere in merito, che riferisca all'OSL sulla opportunità dell'azione giudiziale, in relazione ai possibili esiti negativi della medesima.

Art. 3

Il legale incaricato per mezzo del presente contratto di patrocinio, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, si impegna:

- 1) ad aggiornare costantemente l'OSL sullo stato del contenzioso, con l'indicazione dell'attività posta in essere e la trasmissione di copia degli atti redatti e/o depositati e fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, richiesti, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'OSL anche ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza per l'eventuale proposizione di appello o ricorso o comunque, in generale, impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, purché ciò non implichi ampliamento dell'oggetto dell'incarico e sia strettamente e ragionevolmente funzionale all'assolvimento del medesimo;
- 2) a comunicare per iscritto lo stato del giudizio e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'OSL;
- 3) a non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro l'OSL per tutta la durata del rapporto instaurato;
- 4) ad assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato nel rispetto delle norme di legge.

Art. 4

Per le prestazioni inerenti al presente incarico, il corrispettivo della prestazione professionale resa è fissato nella misura di € 1.500,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e IVA oltre al rimborso integrale spese vive eventualmente anticipate, previa presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidato a conclusione del giudizio, senza ulteriori oneri, costi o spese.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'OSL e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al Professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il Professionista di recuperare, senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'OSL, in virtù del provvedimento conclusivo. Solo in caso di recupero, anche parziale, di dette somme, al Professionista verrà in ogni caso liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali, corrispondente a quanto effettivamente recuperato, al netto di quanto già percepito dall'OSL a titolo di acconto.

Art. 5

Il legale incaricato dichiara:

- 1) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50 del 18.4.2016;
- 2) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'OSL e contro l'Amministrazione Comunale di Melissano per la durata del rapporto instaurato;



- 3) di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Amministrazione Comunale di Melissano;
- 4) che non sussiste conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense Nazionale;
- 5) di essere abilitato alle magistrature superiori;
- 6) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- 7) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;
- 8) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- 9) di prestare il consenso, in base alla normativa vigente, al trattamento dei dati personali;

L'OSL è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità, fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. Rimane in ogni caso facoltà dell'OSL revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito per manifesta negligenza, errori evidenti, ritardi e comportamenti in contrasto con le prescrizioni della deontologia professionale.

Art. 6

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che, con la propria condotta, avrà dato causa alla necessità di procedervi.

Per quanto non espressamente pattuito, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'OSL
Il Presidente
(**Dott.ssa Rosa Maria Simone**)

Il Professionista
(**Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi**)

